



CITTA' DI ARPINO

Provincia di Frosinone

CONTRATTO DI COMODATO D'USO DI AUTOVEICOLO.

L'anno duemilaquattordici, il giorno undici del mese di novembre, tra le parti:

- **COMUNE DI ARPINO**, con sede legale in Arpino (Fr), via dell'Aquila Romana n. 2, P.IVA 01408420600, negozialmente rappresentato in questo atto dalla Sig.ra Franca SACCHETTI, nata ad Arpino (Fr) il 20/05/1957, domiciliata presso la sede dell'ente, nella sua qualità di Capo Settore Amministrativo legittimato ad impegnare l'ente verso l'esterno a norma dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; =====

- **More Services srl**, con sede legale in Sora (Fr) in via Agnone maggiore n. 21, legalmente rappresentato in questo atto dal Sig.r Mauro Visca nato/a a Sora (FR) il 14/01/1977 e residente a Arpino (FR) in via Cicchillitto n. 5 nella sua qualità di legale rappresentante. =====

PRESMESSO che il Comune di Arpino con deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 07/11/2014 ha istituito il servizio bus-navetta nel territorio comunale, al fine di soddisfare le esigenze della popolazione in materia di viaggi d'istruzione ed altri servizi scolastici, servizi sociali, ricreativi, ecc., e che lo stesso dispone di un autista, ma non dell'automezzo idoneo al trasporto di che trattasi.

Richiamata la Determinazione n. 53/446 del 10/11/2014;

Tra le parti suindicate e generalizzate =====

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1. La More Services srl (di seguito **COMODANTE**) concede in comodato d'uso gratuito al Comune di Arpino (di seguito **COMODATARIO**) il seguente veicolo di proprietà



della stessa: marca Mercedes Benz, targa EK100KY, adibito a trasporto di persone -
uso di terzi da noleggio con conducente, posti n. 29 compreso quello del conducente.

ARTICOLO 2. Il presente contratto decorre dal 10 novembre 2014 e fino al 31/12/2015.

Sarà cura del COMODANTE provvedere ad annotare sulla carta di circolazione il nominativo del COMODATARIO, così come stabilito dal vigente art. 94 comma 4-bis del Nuovo Codice della Strada. =====


ARTICOLO 3. Sono a carico del COMODATARIO: =====

- a) tutto il materiale di consumo occorrente per il funzionamento dell'auto-mezzo (carburante, lubrificanti, pneumatici, ed ogni altra manutenzione ordinaria);
- b) il pagamento del premio assicurativo RC auto e della revisione periodica;
- c) ogni altro onere relativo alla gestione del veicolo per assicurarne la conformità alle vigenti norme sulla sicurezza ed il mantenimento in regola con le relative disposizioni fiscali ed amministrative (estintori, cinture, etc..);

ARTICOLO 4. Il COMODATARIO si obbliga, sollevando il COMODANTE da ogni responsabilità, ad adibire alla conduzione del mezzo personale idoneo ed in possesso dei requisiti di legge. Il COMODATARIO si impegna a non concedere a terzi a qualsiasi titolo il godimento o l'uso in tutto o in parte del bene in comodato, neppure temporaneamente e senza il consenso del COMODANTE. =====

ARTICOLO 5. Il COMODANTE concede al COMODATARIO il veicolo di cui all'articolo 1 con lo scopo che lo stesso venga utilizzato esclusivamente per le finalità istituzionali del Comune. =====

ARTICOLO 6. Il COMODATARIO si obbliga a servirsi del veicolo in comodato con la dovuta diligenza. Qualora vi siano malfunzionamenti del veicolo imputabile al cattivo utilizzo effettuato dal COMODATARIO, questi dovrà rispondere al COMODANTE dei danni provocati. Il COMODATARIO è altresì obbligato a custodire in modo adeguato il veicolo,





esonero espressamente il COMODANTE da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potranno derivargli da fatti dolosi o colposi di terzi, o arrecati a terzi.

ARTICOLO 7. Il veicolo concesso in comodato verrà restituito nello stato in cui viene attualmente consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso e della vetustà, per cui il COMODATARIO nulla dovrà al COMODANTE. Alla fine di ciascun utilizzo il veicolo dovrà essere ricondotto presso il deposito individuato dal COMODATARIO.

ARTICOLO 8. Il COMODATARIO si impegna, altresì, a rimborsare al COMODANTE le eventuali spese da questo sostenute per il pagamento di verbali di violazione alle norme del codice della strada non contestate immediatamente dal conducente o per le quali il conducente non abbia ritenuto di promuovere ricorso senza conciliare, ovvero, avendo promosso ricorso, lo abbia perso con conseguente condanna al pagamento della sanzione e di eventuali spese aggiuntive. =====


ARTICOLO 9. Il presente contratto di comodato è a titolo gratuito e ad esso si applicano le disposizioni degli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto. =====

IL COMODANTE

IL COMODATARIO

(Guglielmo Viora)



(Franco Sacchetti)